

Ricerche giuridiche

*nuovissima serie*

**Ricerche giuridiche**  
**Collana diretta da**

A. CELOTTO, F. LIGUORI, L. ZOPPOLI

**Comitato Scientifico**

D. Amoruso, I. Caracciolo, M. Delfino, L. Fernandez Del Moral Dominguez  
M. Di Francesco Torregrossa, M. D'Onghia  
F. Galgano, L. Gatt, A. Guardiano, M. Iovane, V. Luciani  
R. Mastroianni, G. Montedoro, M. Orlandi, A. Papa  
A. Patroni Griffi, S. Prisco, R. Spagnuolo Vigorita, A. Zito

MIGRAZIONI E DIRITTI  
AL TEMPO DELL'ANTROPOCENE

a cura di

Fabio Amato, Viola Carofalo, Adele Del Guercio  
Anna Fazzini, Valentina Grado, Emma Imperato  
Anna Liguori

EDITORIALE SCIENTIFICA

Il presente volume è stato soggetto a referaggio

*Proprietà letteraria riservata*

© Copyright 2023 Editoriale Scientifica s.r.l.  
via San Biagio dei Librai, 39 - 80138 Napoli  
[www.editorialescientifica.com](http://www.editorialescientifica.com) [info@editorialescientifica.com](mailto:info@editorialescientifica.com)  
ISBN 979-12-5976-759-2

## INDICE

### SEZIONE I AMBIENTE E CLIMA

- Introducing Transversal Climate Justice: Mapping Historical and Theoretical Perspectives*  
di ARNAUD KURZE, CHRISTOPHER K. LAMONT 9
- Recenti sviluppi sul diritto umano universale a un ambiente sano e sul contenzioso climatico*  
di VALENTINA GRADO 35
- Gli obblighi internazionali degli Stati in materia di cambiamento climatico al vaglio della Corte internazionale di giustizia: alcuni spunti di riflessione sulla Vanuatu Initiative*  
di ANNA FAZZINI 59
- La giurisprudenza della Corte europea in materia ambientale: un breve inquadramento*  
di VINCENZO BASILE 75
- Government accountability: the role of systemic climate litigation in the fight for a more sustainable future*  
di FILIPPO P. FANTOZZI, SARAH MEAD, LUCY MAXWELL 95
- I contenziosi climatici pendenti in Italia*  
di LUCA SALTALAMACCHIA 113

### SEZIONE II MOBILITÀ UMANA NEL CONTESTO DEL CAMBIAMENTO CLIMATICO E DEL DEGRADO AMBIENTALE

- Antropocene e migrazioni in una prospettiva geografica*  
di FABIO AMATO 147

<i>Pensare l'impensabile: la rappresentazione della crisi climatica e delle "migrazioni ambientali" come sfida etica</i> di VIOLA CAROFALO	171
<i>Cambiamento climatico, migrazioni internazionali e diritti umani</i> di ADELE DEL GUERCIO	193
<i>Sea-Level Rise in Relation to International Law. Particular Reference to the Law of the Sea and to Migration</i> di EDUARDO JIMÉNEZ PINEDA	233
<i>Migrazioni ambientali in un recente 'dialogo' tra le Corti. Un'analisi comparata</i> di EMMA A. IMPARATO	263
<i>L'apporto della giurisprudenza italiana alla tutela dei migranti ambientali e climatici</i> di ANNA LIGUORI	293

*Anna Liguori\**

L'APPORTO DELLA GIURISPRUDENZA ITALIANA  
ALLA TUTELA DEI MIGRANTI AMBIENTALI E CLIMATICI

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. Le migrazioni climatiche e ambientali e il diritto internazionale. – 3. La decisione del Comitato ONU sui diritti umani nel caso Teitiotia c. Nuova Zelanda. – 4. L'apporto della giurisprudenza italiana. – 5. Conclusioni.

1. *Introduzione*

Il tema dei cosiddetti 'migranti ambientali e climatici' è di grande attualità e rilievo, tenuto conto della sempre più acuta consapevolezza delle gravi conseguenze per i diritti umani legate al cambiamento climatico, al degrado ambientale e ai disastri naturali<sup>1</sup>. L'impatto di eventi a insorgenza rapida (come incendi, cicloni e inondazioni) ed eventi a insorgenza lenta (come l'aumento delle temperature, lo scioglimento dei ghiacciai, l'innalzamento del livello del mare, la desertificazione, la salinizzazione delle acque etc.) contribuiscono infatti all'aumento di conflitti, malattie, impoverimento, e influiscono significativamente anche sulla mobilità umana, come sottolineato da ultimo dallo Special Rapporteur on the promotion and protection of human rights in the context of climate change, Ian Fry, nel suo rapporto del 18 aprile 2023 *Providing legal options to protect the human rights of persons displaced across international borders due to climate change*<sup>2</sup>.

\* Professoressa associata di Diritto internazionale, Università degli Studi di Napoli L'Orientale, [aliguori@unior.it](mailto:aliguori@unior.it).

<sup>1</sup> Cfr. *ex multis* "Human Rights and Climate Change", Human Rights Council Resolution 26/27 (June 2014) nonché i rapporti pubblicati da UN Human Rights High Commissioner (OHCHR), reperibili al link: <https://www.ohchr.org/en/climate-change/reports-human-rights-and-climate-change>, nonché General Assembly, Resolution 76/300. The human rights to a clean, healthy and sustainable environment, UN Doc. A/RES/76/300, 1 August 2022, par. 1 e contributo di V. Grado in questo volume.

<sup>2</sup> Doc. A/HRC/53/34.

Se è vero che l'esatta l'entità delle migrazioni connesse a cambiamento climatico, degrado ambientale e disastri naturali è controversa<sup>3</sup>, anche perché si tratta di un fenomeno complesso che, come osservato, "it encapsulates a wide range of phenomena, drivers, triggers, impacts and movement types"<sup>4</sup>, un punto di partenza utile per avere un'indicazione quantitativa sono i dati dell'Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC) che sottolinea come, rispetto al 2021, i disastri ambientali siano stati la principale causa di sfollamento interno di persone in tutto il mondo (23,7 milioni), superando il dato causato da guerre e conflitti (14,4 milioni)<sup>5</sup>. Questo dato, tuttavia, riguarda un fenomeno – quello degli sfollati interni - più ampio di quello oggetto del nostro lavoro<sup>6</sup> e in relazione al quale sussiste una disciplina inter-

<sup>3</sup> Cfr. C. M. PONTECORVO, *La tutela internazionale dei "migranti climatici" tra (persistenti) limiti normativi e (recenti) prospettive giurisprudenziali*, in A. DI STASI, I. CARACCILO, P. GARGIULO, G. CELLAMARE (a cura di), Editoriale Scientifica, Napoli, 2022, p. 325-339 che cita A. RANDALL, *Climate Refugees: How Many are there? How Many will there be?*, reperibile online al sito <http://climatemigration.org.uk/climate-refugees-how-many/>. Cfr. anche S. ATAPATTU, "Climate Refugees" and the Role of International Law, in "The legal landscape", 12 settembre 2018 e il rapporto dello Special Rapporteur Ian Fry, A/HCR/53/34, cit., p. 4-5.

<sup>4</sup> IDMC, *GRID 2019: Global Report on Internal Displacement*, 2019, p. 73. Cfr. sul punto J. McAdam, *Displacement in the context of Climate Change and Disasters*, n C. COSTELLO, M. FOSTER, J. MCADAM (eds.), *The Oxford Handbook of International Refugee Law*, Oxford University Press, Oxford, p 833 e A. DEL GUERCIO, *Una Governance integrata della mobilità umana nel contesto del cambiamento climatico. Spunti di riflessione a partire dalla decisione Teitiota del comitato per i diritti umani*, in "Diritto Pubblico Europeo Rassegna Online", 2022, p. 334 ss. e riferimenti ivi citati.

<sup>5</sup> Cfr. IDMC at <https://www.internal-displacement.org/database/displacement-data>.

<sup>6</sup> Cfr. J. APAP, *The concept of 'climate refugee': Towards a possible definition*. European Parliamentary Research Service, [https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2021/698753/EPRS\\_BRI\(2021\)698753\\_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2021/698753/EPRS_BRI(2021)698753_EN.pdf), 2021; come osservato, è difficile quantificare esattamente quanti lasciano il proprio Paese a causa della mancanza di un monitoraggio sistematico degli spostamenti transfrontalieri e dell'assenza di consenso sulla definizione di tale categoria di persone: cfr. F. NEGOZIO, F. RONDINE, *Analysing National Responses to Environmental and Climate Related Displacement: A Comparative Assessment of Italian and French Legal Frameworks*, in "Quarterly on Refugee Problems", 2022, p. 54 in nota.



nazionale<sup>7</sup>. Per quanto concerne, invece, le persone che a causa di cambiamento climatico, degrado ambientale e disastri naturali attraversano i confini nazionali, l'entità del fenomeno è ancora più incerta, mentre sono indiscutibili le ulteriori sfide che tali persone devono affrontare: affianco alle difficoltà legate all'abbandono delle proprie case e dei propri beni, e al trovare riparo e accoglienza in condizioni rispettose dei propri diritti umani, si aggiungono innumerevoli ostacoli per un'efficace protezione internazionale, a causa di legislazioni nazionali differenziate e lacunose e di un incerto quadro normativo internazionale. Il presente contributo, pertanto, dopo aver sinteticamente esplorato le migrazioni internazionali alla luce del diritto internazionale, intende incentrare la propria attenzione sull'apporto degli organi giudiziari e quasi giudiziari, internazionali e nazionali, che negli ultimi anni hanno mostrato un interessante dinamismo, a fronte di una cauta evoluzione normativa. Particolarmente significativa a tal proposito la giurisprudenza italiana, che sarà analizzata nell'ultimo paragrafo.

Prima di passare all'esame del quadro normativo e giurisprudenziale attuale, è tuttavia necessaria una precisazione terminologica: nel presente contributo utilizzeremo l'espressione "migrazioni ambientali e climatiche" o per brevità soltanto "migrazioni ambientali" o "migrazioni climatiche" come termine onnicomprensivo di un concetto complesso, sulla cui terminologia vi è un ampio dibattito<sup>8</sup>: come osserva-

<sup>7</sup> OCHA, *Guiding Principles on Internal Displacement*, settembre 2004; UNHCR, *Guidance Package for UNHCR's Engagement in Situations of Internal Displacement*, 2019, reperibile al link [www.refworld.org/pdfid/5d8335814.pdf](http://www.refworld.org/pdfid/5d8335814.pdf); *African Union Convention for the Protection and Assistance of Internally Displaced Persons in Africa* (Kampala Convention), adottata il 23.10.2009 ed entrata in vigore il 6.12.2012. Cfr. anche *The Peninsula Principles On Climate Displacement Within States*, adottati il 18 agosto 2013, reperibili al link <http://displacementsolutions.org/wp-content/uploads/2014/12/PeninsulaPrinciples>.

<sup>8</sup> L'espressione "rifugiati ambientali", ampiamente utilizzata dai mass media e dalla società civile, è stata respinta sia dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (cfr. UNHCR, *Climate Change, Natural Disasters and Human Displacement: A UNHCR Perspective*, 14 agosto 2009, p. 8), sia dall'Organizzazione mondiale delle migrazioni, che utilizza invece sia l'espressione "migranti ambientali" (<https://environmentalmigration.iom.int/>), sia "migranti climatici" (cfr. ad esempio dichiarazione del 27 gennaio 2023, *Greta Thunberg and IOM DG António Vitorino Call for Urgent Action to Address Climate Migration*, reperibile al link

to<sup>9</sup>, gli scenari sono molteplici, non solo perché la natura degli spostamenti può variare a seconda delle circostanze, in quanto potrebbe trattarsi di spostamenti temporanei o permanenti, ma anche perché vi possono essere combinazioni di fattori diversi, economici, sociali e politici a incidere sullo spostamento. Gli eventi legati al clima possono essere infatti solo uno dei *push-factors* che innescano movimenti di popolazioni<sup>10</sup>: come sottolineato nel 2011 dal Presidente della *Nansen Conference on Climate Change and Displacement*, il cambiamento climatico agisce per lo più “as an impact multiplier and accelerator to other drivers of human mobility”<sup>11</sup>. Altresì complesso risulta inquadrare i migranti ambientali in migranti “forzati” o “volontari”: come osservato<sup>12</sup>, “alla base dello spostamento, anche quando non indotto dal-

<https://environmentalmigration.iom.int/news/greta-thunberg-and-iom-dg-antonio-vitorino-call-urgent-action-address-climate-migration>). In dottrina cfr., *ex multis*, S. ATAPATTU, “*Climate Refugees*” cit.; S. BEHRMAN, A. KENT (eds.), ‘*Climate Refugees*’. *Beyond the Legal Impasse?*, Routledge, London, 2018; E. FORMALÉ, *A l’envers: Setting the stage for a protective environment to deal with ‘climate refugees’ in Europe*, in “*European Journal of Migration and Law*”, 2020, pp. 518 ss.; B. MAYER, F. CRÉPEAU (eds.), *Research Handbook on Climate Change, Migration and the Law*, Edward Elgar Publishing, Cheltenham, Northampton, 2017; J. MCADAM, *Climate Change, Forced Migration, and International Law*, Oxford University Press, Oxford, 2012; J. MCADAM, *Swimming Against the Tide: Why a Climate Change Displacement Treaty is Not the Answer*, in “*International Journal of Refugee Law*”, 2011.

<sup>9</sup> A. DEL GUERCIO, *Una governance integrata*, cit., p. 338.

<sup>10</sup> W. KÄLIN, N. SCHREPFER, *Protecting People Crossing Borders in the Context of Climate Change Normative Gaps and Possible Approaches*, Legal and Protection Policy Research Series, Division of International Protection United Nation High Commissioner for Refugees, UNHCR, 2012, p. 7

<sup>11</sup> The Nansen Conference: Climate Change and Displacement in the 21st Century, Oslo, 5-7 June 2011, Chairperson’s Summary, par. 5. Sulla Nansen Conference cfr. *ultra*, paragrafo successivo. Cfr. sul punto anche J. MCADAM, *Climate Change, Forced Migration and International Law*, cit; M. SCOTT, *Climate Change, Disasters, and the Refugee Convention*, Cambridge University Press, Cambridge, 2020; A. DEL GUERCIO, *Una governance integrata*, cit., p. 336.

<sup>12</sup> A. DEL GUERCIO, *Migrazioni connesse con disastri naturali, degrado ambientale e cambiamento climatico: sull’ordinanza n. 5022/2020 della Cassazione italiana*, in “*Diritti umani e diritto internazionale*”, 2021, p. 522. Sulle difficoltà di tale distinzione cfr. G. CATALDI, *La distinzione tra rifugiato e migrante economico: una dicotomia da superare?*, in G. NESI (a cura di), *Migrazioni e diritto internazionale: verso il superamento dell’emergenza?*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2018, p. 585 ss.

le classiche cause di persecuzione, non necessariamente vi è una scelta autonoma della persona ..., né la possibilità di far ritorno in condizioni di sicurezza nel Paese di origine”.

Poiché al momento manca uno strumento *ad hoc* dedicato specificatamente alle migrazioni ambientali - nessuna delle proposte avanzate finora (convenzione ad hoc, protocollo aggiuntivo alla Convenzione quadro sul cambiamento climatico o protocollo aggiuntivo alla Convenzione di Ginevra)<sup>13</sup> è stata adottata - è quindi opportuno cercare innanzitutto di delineare, seppur sinteticamente, un quadro il più ampio possibile, che riguardi sia gli strumenti di diritto internazionale dell'ambiente e del clima, sia il quadro normativo esistente in tema di asilo e immigrazione, sia il regime internazionale dei diritti umani.

## 2. *Le migrazioni climatiche e ambientali e il diritto internazionale*

Come anticipato, in mancanza di uno strumento *ad hoc* dedicato specificatamente alle migrazioni ambientali, appare necessario ricostruire i principi applicabili attraverso una lettura integrata degli strumenti esistenti nell'ambito di regimi differenti di diritto internazionale. In proposito, nell'ambito del diritto internazionale dell'ambiente e della lotta al cambiamento climatico, è significativo che, nonostante sin dal 1990 l'*Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)* avesse messo in evidenza l'impatto del cambiamento climatico sulla mobilità umana, soltanto nel 2010 venga inserito in uno strumento internazionale - il *Cancun Adaptation Framework*<sup>14</sup> - un esplicito invito alla Co-

<sup>13</sup> Cfr. sul punto la risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite UN General Assembly, *Providing legal protection for persons displaced by the impact of climate change*, A/73/L.105, 2019, §10. Sulle varie proposte cfr. A. KENT, S. BEHRMAN, *Facilitating the Resettlement and Rights of Climate Refugees*, Routledge, Abingdon/New York, 2018, p. 9 ss. Per una critica alla proposta di uno strumento a carattere universale cfr. J. MCADAM, *Swimming Against the Tide: Why a Climate Change Displacement Treaty is Not the Answer*, in "International Journal of Refugee Law", 2011.

<sup>14</sup> Nel par. 4 lett. F della Decisione 1/CP.16 della Conferenza delle Parti (COP) della Convenzione quadro delle Nazioni Unite (NU) sui cambiamenti climatici (UNFCCC, nell'acronimo inglese).

munità internazionale «to enhance on adaptation [...] by undertaking, inter alia, [...] [m]easures to enhance understanding, coordination and cooperation with regard to climate change induced displacement, migration and planned relocation, where appropriate, at national, regional and international levels”.

Tale invito, inserito soprattutto grazie agli Stati insulari del Pacifico maggiormente colpiti dalle conseguenze del cambiamento climatico, anche se contenuto in un atto privo di efficacia giuridica vincolante, è stato tuttavia di stimolo per l’inclusione del tema delle migrazioni climatiche nell’agenda della lotta al cambiamento climatico: basti pensare alla decisione presa a Doha nel 2012<sup>15</sup> che auspica esplicitamente un approccio al cambiamento climatico che ricomprenda anche l’impatto sulla mobilità e sottolinea la necessità di individuare le perdite e i danni derivanti dalle migrazioni (che ha portato al progetto del *Warsaw International Mechanism for Loss and Damages* (WIM)<sup>16</sup>, con una specifica area d’azione dedicata alla mobilità, nonché alla creazione nel 2016 di una *Task Force on Displacement* “to avert, minimize and address displacement related to the adverse impacts of climate change”<sup>17</sup>. In seguito alle decisioni di Cancun e Doha<sup>18</sup> è stato inoltre creato l’*Advisory Group on Climate Change and Human Mobility*, formato da UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees), IOM (International Organization for Migration), United Nations University Institute for Environment and Human Security (UNU-EHS), United Nations Development Programme (UNDP), Norwegian Refugee

<sup>15</sup> COP to the UNFCCC, Dec. 3/CP.18, Doha Amendment, 18th Sess., 26 November–8 December 2012, UN Doc. FCCC/CP/2012/8/Add.1, par. 7(a)(2)(vi) (7 December 2012).

<sup>16</sup> COP to the UNFCCC, Dec. 2/CP.19, *Warsaw International Mechanism for Loss and Damage associated with Climate Change Impacts*, UN Doc. FCCC/CP/2013/10/Add.1 (23 November 2013) (“WIM”). In argomento si rinvia a M. BURKETT, *International Climate Change law perspectives*, in B. MAYER, F. CRÉPEAU (eds.), *Research Handbook*, cit., p. 196 ss.

<sup>17</sup> <https://unfccc.int/process/bodies/constituted-bodies/WIMExCom/TFD#eq-5>. Cfr. sul punto B. MAYER, *Migration in the UNFCCC Workstream on ‘Loss and Damage’: An Assessment of Alternative Framings and Conceivable Responses*, in “Transnational Environmental Law”, 2017.

<sup>18</sup> Par. 14(f) della Cancun Decision 1/CP.16 e par 7 (a) (vi) della Doha decision 3/CP.18

Council/Internal Displacement Monitoring Centre (NRC/IDMC), Refugees International (RI), Center for International Relations Studies de Sciences Po (Sciences Po-CERI), e Arab Network for Environment and Development (RAED), che in occasione della COP 21 ha presentato importanti raccomandazioni – solo parzialmente accolte nell'Accordo di Parigi del 12 dicembre 2015<sup>19</sup>. Molte aspettative per le migrazioni collegate ai cambiamenti climatici che erano state riposte in tale accordo sono state infatti disattese: il riferimento esplicito a «climate change induced displacement, migration and planned relocation» è stato sostituito nel testo dell'accordo, a causa soprattutto dell'opposizione dei Paesi occidentali e dell'Australia, da un mero richiamo nel Preambolo ai diritti dei migranti, che gli Stati devono impegnarsi a tutelare anche di fronte ai cambiamenti climatici<sup>20</sup>. Tuttavia, se è vero che i riferimenti alla mobilità umana nel diritto internazionale dell'ambiente sono limitati, è significativo, da un lato, che la migrazione non sia vista necessariamente come un problema ma piuttosto, in certe circostanze, come una possibile e legittima forma di adattamento al cambiamento climatico<sup>21</sup>; dall'altro, che l'Accordo di Parigi preveda delle misure che indirettamente influenzeranno anche la mobilità umana, poiché la riduzione delle emissioni di Co2 avrà un impatto sul cambiamento climatico e conseguentemente anche sulla migrazione.

Anche per quanto riguarda il quadro internazionale dell'immigrazione e dell'asilo, mancano strumenti *ad hoc* e invocare la

<sup>19</sup> Cfr. *Human Mobility in the Context of Climate Change*, adottato nel mese di marzo 2015 e disponibile all'indirizzo <https://www.unhcr.org/5550ab359.pdf>.

<sup>20</sup> DRAFT TEXT on COP 21 Agenda Item 4 (b) Durban Platform for Enhanced Action (decision 1/CP.17) Adoption of a protocol, another legal instrument, or an agreed outcome with legal force under the Convention applicable to all Parties Version 2 of 10 December 2015 at 21:00, art. 5. Sul punto cfr. ampiamente C. SCISSA, *Migrazioni ambientali tra immobilismo normativo e dinamismo giurisprudenziale: Un'analisi di tre recenti pronunce*, in "Questione Giustizia", 17 maggio 2021. Si segnala successivamente all'accordo di Parigi anche l'adozione del *Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030*, che all'art. 30 lett. l prevede anche la necessità di adottare politiche e programmi di azione che possano rafforzare la resilienza delle popolazioni affette dai disastri ambientali e delle comunità di accoglienza.

<sup>21</sup> Cfr. sul punto J. STEFFENS, *Climate Change Refugees in the Time of Sinking Islands*, in "Vanderbilt Journal of Transnational Law", 2019, p. 731; E. FORMALÉ, *A l'envers*, cit.

Convenzione di Ginevra sui rifugiati potrebbe risultare difficile. Per ottenere il riconoscimento dello *status* di rifugiato è infatti necessario soddisfare alcuni requisiti di eleggibilità e, cioè, che siano riscontrati: 1) un fondato timore di persecuzione per motivi di razza, nazionalità, religione, opinione pubblica, appartenenza ad un determinato gruppo sociale; 2) l'allontanamento dal Paese di origine; 3) la mancanza di protezione da parte del Paese di origine. Alla luce di ciò, risulta difficile far rientrare le domande di protezione dei migranti climatici nel quadro generale offerto dalla Convenzione di Ginevra<sup>22</sup>. Come osservato<sup>23</sup>, l'impatto dei cambiamenti climatici “will generally not satisfy the meaning of ‘persecution’ because of the need for human ‘agency’, and a further challenge will be identifying a ‘persecutor’”: si potrebbe infatti sostenere che il ‘soggetto persecutore’ sia la comunità internazionale (e gli Stati industrializzati in particolare): tuttavia ciò porterebbe ad un paradosso perché è probabile che siano proprio gli Stati industrializzati i Paesi presso i quali le persone che fuggono da disastri e

<sup>22</sup> Cfr. sul punto G. GOODWIN-GILL, J. MCADAM (eds.), *The Refugee in International Law*, Oxford, University Press, Oxford, 2007; J. MCADAM, *Climate Change Displacement and International Law: Complementary Protection Standards*, UNHCR, 2011. In dottrina è stato anche suggerito di aggiungere espressamente il motivo di persecuzione per motivi ambientali (vedi J.B. COOPER, *Environmental Refugees: Meeting the Requirements of the Refugee Definition*, in “New York University Environmental Law Journal”, 1998, p. 480; G. KIBREAB, *Climate Change and Human Migration: A Tenuous Relationship?*, in “Fordham Environmental Law Review”, 2010, p. 357). Sul punto cfr. però la posizione dell'UNHCR (A. GUTERRES, *Climate Change, Natural Disasters and Human Displacement: a UNHCR perspective*, UNHCR, 2008, p. 7), nonché C. CURNIL, *The inadequacy of international refugee law in response to environmental migration*, in B. MAYER, F. CRÉPEAU (eds.), *Research Handbook on Climate Change, Migration and the Law*, cit., pp. 100-101.

<sup>23</sup> J. MCADAM, *Displacement in the Context of Climate Change and Disaster*, in C. COSTELLO, M. FOSTER, J. MCADAM (eds.), *The Oxford Handbook of International Refugee Law*, Oxford University Press, Oxford, 2021, p. 836. Cfr. anche G. GOODWIN-GILL, J. MCADAM (eds.), *The Refugee in International Law*, cit., p. 355; J. MCADAM, *Climate Change, forced Migration, and International Law*, Oxford Scholarship Online, Oxford, 2012, p. 45; W. KA LIN, N. SCHREPFER, *Protecting People Crossing Borders in the Context of Climate Change*, cit., p. 31; F. ZORZI GIUSTINIANI, *Temporary protection after disaster: international, regional and national approach*, in F. ZORZI GIUSTINIANI, E. SOMMARIO, G. BARTOLINI, F. CASOLARI (eds.), *Routledge Handbook of Human Rights and Disasters*, Routledge, London, 2018, p. 329 ss.

degrado ambientale cercano rifugio: ciò però rappresenta un'inversione del paradigma tradizionale dei rifugiati perché ci sarebbe coincidenza tra lo Stato persecutore e lo Stato di accoglienza<sup>24</sup>.

Inoltre, se anche l'impatto del cambiamento climatico fosse ritenuto idoneo a configurare una persecuzione, sarebbe difficile dimostrare un collegamento con uno dei motivi di persecuzione previsti dall'art. 1 lett. A). Se è vero che la nozione di "appartenenza ad un gruppo sociale" è stata nel tempo interpretata estensivamente per includere un insieme di persone percepito come gruppo dalla società di appartenenza sulla base di caratteristiche comuni che sono da considerarsi innate, immutabili o fondamentali alla propria identità<sup>25</sup>, "l'elemento innato e irrinunciabile non può essere ravvisato nel subire gli effetti del cambiamento climatico"<sup>26</sup>.

Ciò non esclude, tuttavia, che i migranti ambientali possano ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato, qualora i requisiti summenzionati siano soddisfatti: in un documento del 2020 dedicato specificamente a questo tema<sup>27</sup>, l'UNHCR ha sottolineato che le calamità naturali potrebbero rinforzare ulteriormente le istanze sottese ad una domanda di protezione internazionale o facilitare la comparsa di situazioni di persecuzione e di marginalizzazione di certi individui (o gruppi). Per questi motivi, quindi, «refugee law should not automatically be dismissed when climate change or disasters play a role»<sup>28</sup>. Per l'UNHCR, infatti, non bisogna concentrarsi unicamente sul cambiamento climatico o sui disastri naturali, perché ciò «might fail to reco-

<sup>24</sup> J. MCADAM, *Displacement*, cit., p. 836.

<sup>25</sup> Cfr. UNHCR, *Guidelines on International Protection: Membership of a Particular Group within the Context of Article 1A(2) of the 1951 Convention*, doc. HCR/GIP/02/02 del 7 maggio 2002, par. 11.

<sup>26</sup> A. DEL GUERCIO, *Una governance integrata*, cit., p. 362. Cfr. sul punto G. GOODWIN-GILL, J. MCADAM, *The Refugee in International Law*, cit., p. 644.

<sup>27</sup> UNHCR, *Legal considerations regarding claims for international protection made in the context of the adverse effects of climate change and disasters*, 2020 (su questo documento cfr. V. BASILE, *UNHCR Guidelines on granting refugee status to those fleeing the consequences of climate change*, in A. NIKODINOVSKA KRSTEVSKA, O. KOSHEVALISKA, E. MAKSIMOVA (eds.), *Essays on Migration and Asylum*, Faculty of Law, University Goce Delčev - Štip, 2022, pp. 73-84).

<sup>28</sup> J. MCADAM, *Displacement*, cit., p. 835.

gnize the social and political characteristics of the effects of climate change or the impacts of disaster or their interaction with other drivers of displacement»<sup>29</sup>, bensì è necessario analizzare in che modo il cambiamento climatico interagisce con altri elementi politici e sociali, per riuscire ad identificare una “persecuzione” ai sensi dell’art. 1, lett. a, par. 1 della Convenzione.

Pertanto, lo status di rifugiato potrà essere riconosciuto, oltre che nei casi in cui gli effetti negativi dei cambiamenti climatici o dei disastri conducano a conflitti e violenze<sup>30</sup>, anche qualora il cambiamento climatico abbia aggravato un atto di persecuzione già esistente prima dell’episodio calamitoso, in particolare laddove le vittime della persecuzione appartengano a categorie vulnerabili (donne, bambini, anziani, persone con disabilità, minoranze, popoli indigeni e abitanti delle zone rurali che basano la propria sussistenza sulle risorse naturali)<sup>31</sup>. Un timore fondato di essere perseguitati può sorgere anche per i difensori dell’ambiente, gli attivisti o i giornalisti, impegnati nella informazione mirata a difendere gli ecosistemi. Ancora, qualora, dopo un disastro naturale, “particular populations may be left out, leading to some being disproportionately affected or even targeted”<sup>32</sup>. Particolarmente interessante anche l’ipotesi in cui “a government does not establish appropriate measures for preventing disasters whereby a particular population is disproportionately affected”, che contempla esplicitamente anche le condotte omissive degli Stati<sup>33</sup>. Per concludere,

<sup>29</sup> UNHCR) *Legal considerations*, cit., p. 3.

<sup>30</sup> UNHCR, *Legal considerations*, cit., par. 11. Più in generale, sui rapporti tra status di rifugiato e conflitti cfr. UNHCR, *Guidelines on International Protection No. 12: Claims for refugee status related to situations of armed conflict and violence under Article 1A(2) of the 1951 Convention and/or 1967 Protocol relating to the Status of Refugees and the regional refugee definitions*, 2 December 2016, HCR/GIP/16/12, [www.refworld.org/docid/583595ff4.html](http://www.refworld.org/docid/583595ff4.html).

<sup>31</sup> UNHCR, *Legal considerations*, p. 5.

<sup>32</sup> *Ibidem*.

<sup>33</sup> Su questo punto cfr. V. BASILE, *UNHCR Guidelines* cit., p. 80, per il quale inoltre “by virtue of the precautionary principle (enshrined in art. 3, par. 3 of the UN-FCCC) and what is suggested by the UNHCR guidelines, international protection could also be granted to those who risk suffering harm from a slow onset natural event. If, in fact, the omissive conduct of a State, which facilitates the occurrence of a sudden environmental catastrophe (sudden onset event), can constitute a form of per-



ciò che conta in tutte queste ipotesi, è che “the act or the omission by the government (or non-State actor) – rather than the disaster itself – would give rise to the well-founded reason of persecution (for a Convention reason) and lack of State protection”<sup>34</sup>.

Le summenzionate linee guida dell'UNHCR fanno altresì riferimento ad alcuni strumenti di carattere regionale – la Convenzione africana sui rifugiati del 1969<sup>35</sup> e la Dichiarazione di Cartagena del 1984<sup>36</sup> (conclusa dai Paesi appartenenti all'Organizzazione degli Stati Americani -OAS) –, che estendono la definizione di rifugiato anche a coloro che fuggono per eventi che comportano un “serio disturbo dell'ordine pubblico”, tra i quali, in base ad un'interpretazione evolutiva, vengono considerati anche il degrado ambientale, il cambiamento climatico e i disastri naturali<sup>37</sup>. Il summenzionato documento dell'UNHCR menziona, infine, come strumenti complementari, da un lato, la protezione temporanea<sup>38</sup>, dall'altro, la tutela offerta nell'ambito

secution, the same should apply to a slow onset event. Think, for example, of the hypothesis in which a certain omissive conduct of a State, in the long term, produces a drought phenomenon only in a certain area of its territory, creating an unbearable prejudice against a certain part of the population”.

<sup>34</sup> J. McAdam, *Displacement*, cit., p. 836.

<sup>35</sup> OAU Convention Governing the Specific Aspects of Refugee Problems in Africa, 10 settembre 1969, 1001 UNTS.

<sup>36</sup> Cartagena Declaration on Refugees, Colloquium on the International Protection of Refugees in Central America, Mexico and Panama, 22 novembre 1984, [www.refworld.org/docid/3ae6b36ec.html](http://www.refworld.org/docid/3ae6b36ec.html).

<sup>37</sup> Cfr. par. 14 ss. del documento UNHCR *Legal considerations*, cit. Si segnala, tuttavia, che nella prassi l'applicazione è stata piuttosto restrittiva: cfr. G. GOODWIN GILL, J. MCADAM, *The Refugee*, cit, p. 645-646.

<sup>38</sup> E quindi anche la Direttiva dell'Unione europea sulla protezione temporanea: cfr. sul punto S. PEERS, V. MORENO LAX, M. GARLICK, E. GUILD, *EU Immigration and Asylum Law. Text and Commentary, Second Revised Edition*, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden-Boston, 2015, p. 573. *Contra* N. ARENAS, *The Concept of 'Mass Influx of Displaced Persons' in the European Directive Establishing the Temporary Protection System*, in “European Journal of Migration and Law”, 2005, p. 435 ss., in part. p. 446. Lo Special Rapporteur Ian Fry nel suo rapporto del 18 aprile 2023, cit. in nota 2, “is of the view that the temporary nature of the protection provided by that Directive may allow for persons displaced across international borders due to climate change to be afforded temporary protection, but it would not be adequate for those displaced permanently due to slow onset events” (p. 11). Cfr. sul punto anche A. DEL GUERCIO,

dei diritti umani dal principio di *non refoulement*, richiamando la decisione adottata dal Comitato ONU sui diritti umani nel caso *Teitiota*.

Prima di passare ad esaminare tale importante decisione, meritano di essere menzionate le proposte relative al cd. passaporto climatico<sup>39</sup> e a visti umanitari di lungo periodo<sup>40</sup>, nonché la cd. *Nansen Initiative* - un forum intergovernativo, costituitosi nel 2012 su impulso di Norvegia e Svizzera, basato su un *bottom-up state-led consultative process*<sup>41</sup> che coinvolge sia Stati, sia attori della società civile e che ha lanciato nel 2015 *l'Agenda for the Protection of Cross-Border Displaced Persons in the Context of Disasters and Climate*<sup>42</sup>. Tale documento, sottoscritto da più di cento Stati e basato sull'idea che le migrazioni indotte dal cambiamento climatico costituiscano una questione trasversale e richiedano un intervento su diversi piani (tra i quali l'aiuto umanitario,

*Una governance integrata*, cit., p. 524, la quale osserva, da un lato, che la direttiva sulla protezione temporanea – finora applicata solo in relazione alla crisi ucraina del 2022 - potrebbe in futuro essere abrogata (cfr. sul punto J. ABRISKETA, *The European Pact on Migration and Asylum: Border Containment and Frontline States*, in “European Journal of Migration and Law”, 2022, p. 263 ss.); dall'altro, che in alcune ipotesi le persone che si spostano per ragioni ambientali e/o climatiche potrebbero ottenere la protezione sussidiaria, sia in applicazione dell'art. 15 della direttiva 2011/95/UE lett. c), qualora come conseguenza dei fenomeni ambientali scoppino conflitti, sia dell'art. 15 lett. b), perché “un trattamento inumano e degradante, secondo la giurisprudenza delle corti europee, può configurarsi, seppure in specifiche circostanze, in relazione a condizioni di vita poco dignitose”. Si segnala tuttavia che finora né la Corte europea dei diritti umani, né la Corte di giustizia dell'Unione europea si sono pronunciate specificamente su questa ipotesi in relazione a migrazioni ambientali/climatiche. Sull'applicabilità della protezione sussidiaria a migrazioni ambientali cfr. anche l'ordinanza della Corte di cassazione italiana n. 8522/2021, che verrà esaminata nel par. 4 di questo contributo.

<sup>39</sup> Analogamente al cd. passaporto Nansen rilasciato tra il 1922 e il 1938 ai rifugiati che avevano perso la cittadinanza: cfr. sul punto D. MATIAS, *Climate humanitarian visa: international migration opportunities as post-disaster humanitarian intervention*, in “Climatic Change”, 2020, pp. 143–156.

<sup>40</sup> Cfr. sul punto D. MATIAS, *Climate humanitarian visa*, cit.

<sup>41</sup> F. GAUDIOSI, *Environmental migrants: UN recent and “soft” sensitivity v. EU deafening silence in the New Pact on Migration and Asylum*, in “Freedom, Security & Justice: European Legal Studies”, 2021, pp. 150-166, p. 158.

<sup>42</sup> Richiamata anche nella Dichiarazione di New York al par. 50. Cfr. *ultra* su tale strumento.

la protezione dei diritti umani, la tutela dei rifugiati e di altre persone vulnerabili, le strategie di riduzione dei disastri, le misure di adattamento, le politiche di sviluppo), persegue lo scopo di indicare buone prassi: a tal fine gli Stati sono invitati, *inter alia*, ad inserire la mobilità umana nei piani nazionali di adattamento al cambiamento climatico, a non respingere le persone che si spostano in seguito a disastri, ad ammetterle almeno temporaneamente e a tener conto della vulnerabilità connessa ai fenomeni ambientali e climatici nell'esame di eventuali richieste di protezione. Per dare esecuzione alla Agenda è stata successivamente costituita la *Platform on Disaster Displacement* (PDD)<sup>43</sup>.

Infine, sono da segnalare anche la Dichiarazione di New York del 2017<sup>44</sup> e il Global Compact on Migration<sup>45</sup>. Per quanto riguarda il primo strumento, ci sembra molto importante che esso non solo faccia esplicito riferimento anche agli spostamenti “in response to the adverse effects of climate change, natural disasters (some of which may be linked to climate change), or other environmental factors”, evidenziando che spesso la mobilità è indotta da una combinazione di vari fattori, ma anche l'aver sottolineato la necessità di politiche di sviluppo volte a sradicare la povertà e a creare società eque ed inclusive, “based on international human rights and the rule of law, creating conditions for balanced, sustainable and inclusive economic growth and employment, *combating environmental degradation and ensuring effective responses to natural disasters and the adverse impacts of climate change...*”<sup>46</sup>. Per quanto riguarda il Global Compact on Migration, esso contiene un esplicito riconoscimento dell'impatto sulla mobilità umana dei fenomeni ambientali e climatici, sia a lenta che a rapida insorgenza; inoltre, prevede un esplicito impegno sia, nell'ambito dell'Obiettivo n. 2 (*Minimize the adverse drivers and structural factors that compel people to leave their country of origin*), a investire in programmi che accelerino il conseguimento degli obiettivi di sviluppo so-

<sup>43</sup> <https://disasterdisplacement.org/>.

<sup>44</sup> New York Declaration for Refugees and Migrants, UN Doc. A/RES/71/1 (Sept. 19, 2016).

<sup>45</sup> Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration, UN Doc A/RES/73/195.

<sup>46</sup> Par. 43. Corsivo aggiunto.

stenibile da parte degli Stati con l'obiettivo di eliminare “adverse drivers” anche attraverso “climate change mitigation and adaptation”<sup>47</sup>; sia, nell’ambito dell’Obiettivo n. 5 (*Enhance availability and flexibility of pathways for regular migration*), a creare canali regolari (visti umanitari, sponsorship private, permessi per lavoro, per studio o per ricerca, ricongiungimento familiare)<sup>48</sup>.

A livello regionale europeo, infine, si segnalano da un lato le risoluzioni del Consiglio d’Europa, che ha mostrato sensibilità per la tematica<sup>49</sup>, dall’altro un riferimento nell’ambito del recente Patto dell’Unione europea sulla migrazione e l’asilo<sup>50</sup>. Quest’ultimo documento, tuttavia, si limita a suggerire un rafforzamento della cooperazione con i Paesi terzi, che però è improntata soprattutto al contenimento delle partenze e quindi assolutamente inidonea ad offrire soluzioni efficaci e rispettose dei diritti umani<sup>51</sup>.

<sup>47</sup> Par. 18 lett b).

<sup>48</sup> Par. 21. L’auspicio a creare e diversificare i canali di ingresso regolare di fronte all’intensificarsi degli impatti dei cambiamenti climatici è ripreso anche nel primo rapporto di attuazione del Global Compact.

<sup>49</sup> Si segnalano in particolare la risoluzione n. 1655 del 2009 dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa, “Environmentally induced migration and displacement (is) a 21st-century challenge”, nella quale veniva suggerito *inter alia* di elaborare una convenzione ad hoc, nonché l’adozione da parte degli Stati di forme di protezione complementare, anche a tempo indeterminato laddove il rimpatrio non sia possibile, per le persone che migrano per motivazioni connesse ai fenomeni ambientali o climatici; la risoluzione dell’Assemblea parlamentare n. 2307 del 2019, “A legal status for ‘climate refugees’”, nella quale viene sottolineata la necessità “To develop in the asylum systems of member States and in international law protection for people fleeing long-term climate change in their native country”; la risoluzione dell’Assemblea parlamentare n. 2401 del 2021, “Climate and migrations”, che auspica “a people-centred, human rights-based and systemic approach to deal with climate migration. Human rights legal frameworks can effectively guide States in designing policies that prevent displacement, protect people during displacement and allow people to move in safety and dignity”.

<sup>50</sup> Cfr. F. GAUDIOSI, *Environmental migrants*, cit.

<sup>51</sup> Cfr. A. LIGUORI, *Il nuovo Patto sulla migrazione e l’asilo e la cooperazione dell’Unione europea con i Paesi terzi: niente di nuovo sotto il sole?*, in “Diritti umani e diritto internazionale”, 2021, p. 67 ss.

3. *La decisione del Comitato ONU sui diritti umani nel caso Teitiota c. Nuova Zelanda*

All'interno del regime internazionale dei diritti umani, si segnala, come anticipato, un importante sviluppo con la decisione del Comitato per i diritti umani nel caso *Teitiota contro la Nuova Zelanda*<sup>52</sup>: il Comitato ONU è stato infatti il primo organo internazionale ad affermare l'applicabilità del principio di *non refoulement* ad ipotesi in cui il rischio di violazione del diritto alla vita e del divieto di trattamenti inumani e degradanti (in caso di respingimento, espulsione etc.)<sup>53</sup> sia conseguenza del degrado ambientale o del cambiamento climatico – laddove gli Stati non adempiano agli obblighi positivi di *due diligence* inerenti agli articoli 6 e 7 del Patto.

<sup>52</sup> UN Human Rights Committee, *Ioane Teitiota v. New Zealand*, 7 January 2020, CCPR/C/127/D/2728/2016, sulla quale cfr. *ex multis* J.H. SENDUT, *Climate Change as a Trigger of Non-Refoulement Obligations Under International Human Rights Law*, in "EJIL:Talk!", 6 Febbraio 2020; G. REEH, *Climate Change in the Human Rights Committee*, in "EJIL:Talk!", 18 febbraio 2020; F. MALETTO, *Non-refoulement e cambiamento climatico: il caso Teitiota c. Nuova Zelanda*, in "SidiBlog", 23 marzo 2020; G. CITRONI, *Human Rights Committee's decision on the case Ioane Teitiota v New Zealand: Landmark or will-o'-the-wisp for climate refugees?*, in "QIL-Questions of International Law", 2020, p. 1; V. RIVE, *Is an Enhanced Non-refoulement Regime under the ICCPR the Answer to Climate Change related Human Mobility Challenges in the Pacific? Reflections on Teitiota v New Zealand in the Human Rights Committee*, in "QIL-Questions of International Law", 2020, p. 7; S. BEHRMAN AND A. KENT, *The Teitiota Case and the Limitations of the Human Rights Framework*, in "QIL-Questions of International Law", 2020, p. 25 ss.; A. BRAMBILLA, M. CASTIGLIONE, *Migranti ambientali e divieto di respingimento*, in "Questione Giustizia", Febbraio 2020; F. MUSSI, *Cambiamento climatico, migrazioni e diritto alla vita: le considerazioni del Comitato dei diritti umani delle Nazioni Unite nel caso Teitiota c. Nuova Zelanda*, in "Rivista di diritto internazionale", 2020, p. 827 ss.; M. FERRARA, *Looking Behind Teitiota V. New Zealand Case: Further Alternatives of Safeguard For "Climate Change Refugees" Under the ICCPR and the ECHR?*, in G. CATALDI, A. DEL GUERCIO, A. LIGUORI (eds.), *Migration and Asylum Policies Systems. Challenges and Perspectives*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2020, p. 291.

<sup>53</sup> Il principio di non-refoulement comporta l'obbligo di non espellere, respingere, allontanare una persona, qualunque sia il suo status, quando vi sono seri motivi per credere che potrebbe essere soggetto nel paese di destinazione a gravi violazioni dei diritti umani, tra cui tortura o altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti.

Il caso riguarda il sig. Teitiota, cittadino della Repubblica di Kiribati che si era trasferito in Nuova Zelanda; raggiunto da un provvedimento di espulsione poiché non era riuscito a rinnovare il permesso di soggiorno per motivi di lavoro, ha innanzitutto provato a chiedere il riconoscimento dello status di rifugiato alle autorità neozelandesi a causa delle condizioni invivibili nel suo paese d'origine dovute agli effetti del cambiamento climatico e successivamente, dopo il rifiuto di queste, e il conseguente rimpatrio, si è rivolto al Comitato per i diritti umani, allegando la violazione dell'art. 6 del Patto ONU sui diritti civili e politici, sostenendo che “sea level rise in Kiribati has resulted in: (a) the scarcity of habitable space, which has in turn caused violent land disputes that endanger the author’s life; and (b) environmental degradation, including saltwater contamination of the freshwater supply”<sup>54</sup>. La repubblica di Kiribati fa parte, infatti, di quel gruppo di isole del Pacifico che risentono in maniera significativa del cambiamento climatico, sia a causa di fenomeni a breve insorgenza (inondazioni), sia a lunga insorgenza (erosione delle coste, salinizzazione dell’acqua con conseguente scarsità di acqua potabile e di terreni fertili, nonché aumento di malattie, soprattutto per le persone più vulnerabili) e che nel corso dei prossimi quindici anni potrebbero essere completamente sommerse.

Nella decisione del 7 gennaio 2020, il Comitato, anche se nel merito non ha riscontrato nessuna violazione, ha tuttavia per la prima volta esplicitamente affermato che “*without robust national and international efforts, the effects of climate change in receiving states may expose individuals to a violation of their rights under article 6 or 7 of the Covenant, thereby triggering the non-refoulement obligations of sending States. Furthermore, given that the risk of an entire country becoming submerged under water is such an extreme risk, the conditions of life in such a country may become incompatible with the right to life with dignity before the risk is realized*”<sup>55</sup>.

Il Comitato giunge a tale innovativa conclusione richiamando l’interpretazione estensiva del diritto alla vita adottata nel Commento

<sup>54</sup> *Teitiota v. New Zealand*, par. 3.

<sup>55</sup> Ivi, par. 9.11. Corsivo aggiunto

generale n. 36<sup>56</sup>, nel quale aveva affermato che il diritto alla vita include anche il diritto degli individui ad una vita dignitosa e ad essere liberi da atti od omissioni che potrebbero causare una morte innaturale e prematura<sup>57</sup>. Il Comitato ricorda inoltre che l'obbligo degli Stati di rispettare e garantire il diritto alla vita si estende a “*reasonably foreseeable threats and life-threatening situations that can result in loss of life*”<sup>58</sup>, che “states parties may be in violation of article 6 of the Covenant even if such threats and situations do not result in the loss of life” e che “environmental degradation, climate change and unsustainable development constitute some of the most pressing and serious threats to the ability of present and future generations to enjoy the right to life”<sup>59</sup>.

Come osservato, tale interpretazione estensiva consente almeno in parte di superare la tradizionale posizione del Comitato in base alla quale la minaccia alla vita ai sensi dell'art. 6 debba essere *real, personal and imminent*<sup>60</sup>, e affermare invece che la lesione del diritto di cui all'art. 6 possa verificarsi anche prima che il rischio per la vita si realizzi o diventi “imminente”<sup>61</sup>, se la minaccia è incompatibile con la possibilità di vivere una vita dignitosa<sup>62</sup>. È inoltre significativo che il Comi-

<sup>56</sup> General Comment No. 36 (CCPR/C/GC/36).

<sup>57</sup> Cfr. par. 9.4 della decisione Teitiota (che richiama il par. 3) e la decisione nel caso Portillo Cáceres et al. v. Paraguay (CCPR/C/126/D/2751/2016), par. 7.3.

<sup>58</sup> Richiamando a tal fine il summenzionato caso *Portillo Cáceres* (par. 7.5), nonché il caso *Toussaint v. Canada* (CCPR/C/123/D/2348/2014), par. 11.3.

<sup>59</sup> General Comment n. 36 par. 62.

<sup>60</sup> Cfr. A. FAZZINI, *Recent developments in the protection of environmental migrants: the case of Italy*, in G. CATALDI, P. HILPOLD (eds.) *Maps National and Supranational Regimes: the General Framework and the Way Forward*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2023, p. 189 ss.; A. BRAMBILLA, M. CASTIGLIONE, *Migranti ambientali e divieto di respingimento*, in “*Questione Giustizia*”, 2020, [https://www.questionegiustizia.it/articolo/migranti-ambientali-e-divieto-di-respingimento\\_14-02-2020.php](https://www.questionegiustizia.it/articolo/migranti-ambientali-e-divieto-di-respingimento_14-02-2020.php).

<sup>61</sup> Sul concetto di imminenza cfr. A. ANDERSON, M. FOSTER, H. LAMBERT, J. MCADAM, *Imminence In Refugee and Human Rights Law: A Misplaced Notion for International Protection*, in “*International and Comparative Law Quarterly*”, 2019, p. 111 ss.

<sup>62</sup> Come osservato, il riferimento al concetto di “vita dignitosa” segna anche il riconoscimento internazionale del cosiddetto approccio integrato dei diritti umani, in base al quale la compromissione dei diritti sociali (come il diritto all'acqua e al cibo)

tato riconosca che sia eventi a rapida insorgenza (uragani e inondazioni) sia a lenta insorgenza (innalzamento del mare, salinizzazione delle acque e infertilità delle terre), “can propel cross-border movement of individuals seeking protection from climate change-related harm”<sup>63</sup>.

Per quanto riguarda invece l'esame del merito, secondo il Comitato, il ricorrente non sarebbe riuscito a dimostrare di essere esposto ad un rischio reale, personale e ragionevolmente prevedibile per la vita; le misure adottate dal Governo di Kiribati per affrontare gli effetti dei cambiamenti climatici sono sufficienti (ha quindi assolto ai propri obblighi positivi di tutela); il periodo di tempo compreso tra 10 e 15 anni (tempo stimato prima che l'isola sia sommersa a causa dell'innalzamento dei mari) potrebbe consentire alla Repubblica di Kiribati, con l'assistenza della comunità internazionale, di adottare misure efficaci per proteggere e, se necessario, ricollocare altrove la popolazione.

Vari sono gli aspetti critici: innanzitutto il fatto che il Comitato decida di esaminare separatamente le singole doglianze e cioè: 1) la presenza di conflitti per la terra; 2) la difficoltà di accesso all'acqua potabile; 3) la privazione dei mezzi di sussistenza a causa della salinizzazione del suolo che determina la perdita dei raccolti; 4) il sovraffollamento e le inondazioni sempre più frequenti: come osservato, una valutazione cumulativa (e non separata) sarebbe stata più opportuna e conforme ai criteri per l'individuazione del rischio di persecuzione nel quadro della Convenzione di Ginevra<sup>64</sup>. Inoltre, per quanto riguarda il primo punto, il ragionamento adottato ci sembra eccessivamente restrittivo. Il Comitato, infatti, richiama la propria precedente giurisprudenza e afferma che il rischio non può derivare dalle sole condizioni

può comportare la violazione di diritti civili come il diritto alla vita e il divieto di trattamenti inumani o degradanti: cfr. A. BRAMBILLA, M. CASTIGLIONE, *Migranti ambientali e divieto di respingimento*, cit.

<sup>63</sup> Decisione Teitiota, par. 9.11, che richiama in nota il par. 18 lett. H), i) e l) del Global Compact on Migration.

<sup>64</sup> J. MC ADAM, *Current Developments - Protecting People Displaced by the Impacts Of Climate Change: The UN Human Rights Committee and the Principle of Non-Refoulement*, in “American Journal of International Law”, 2020, p. 708-725, p. 714: nell'ambito della Convenzione di Ginevra, infatti, vi è persecuzione sia in presenza di un rischio molto grave, sia in caso di rischi multipli e meno gravi che, valutati cumulativamente, equivalgono a persecuzione.



generali dello Stato ospitante, “except in the most extreme cases” e cioè «where there is a real risk of harm simply by virtue of an individual being exposed to such violence on return, or where the individual in question is in a particularly vulnerable situation». Tuttavia, anche a voler accogliere un'interpretazione così restrittiva, ci sembra che nel caso di specie il Comitato avrebbe potuto riscontrare l'esistenza di vulnerabilità dovuta alla presenza nel nucleo familiare di figli minori: è stato infatti ampiamente dimostrato come il degrado ambientale e il cambiamento climatico non incidano in egual misura su tutti gli abitanti di uno Stato, bensì con intensità diversa in virtù di vulnerabilità già presenti<sup>65</sup>.

Ulteriori aspetti critici in relazione al ragionamento del Comitato emergono dalle opinioni dissenzienti dei giudici Sancin e Muhumuza<sup>66</sup>. In particolare, per quanto riguarda la doglianza relativa all'acqua potabile, per il Comitato il richiedente non avrebbe fornito prove sufficienti che indichino la mancanza o l'insufficienza di acqua potabile, tale da comportare una minaccia ragionevolmente prevedibile di un rischio per la salute che "comprometterebbe il suo diritto a godere di una vita dignitosa". I due giudici dissenzienti evidenziano tuttavia in maniera convincente che l'onere della prova che incombe sul ricorrente è sproporzionato: come sostenuto dal giudice Sancin, alla luce dell'obbligo positivo di cui all'art. 6, dovrebbe essere lo Stato a fornire la prova dell'accesso all'acqua potabile, considerando anche che il richiedente dispone di mezzi limitati, rispetto al governo, per accedere a tutte le informazioni necessarie al riguardo.

Inoltre, come osservato dal giudice Muhumuza, sarebbe controintuitivo attendere che i decessi siano molto frequenti e consistenti per considerare soddisfatta la soglia di rischio. In effetti, come osservato<sup>67</sup>, “the need to prove the *personal nature* of the risk is difficult to reconcile with the effects of climate change, which generally affect all or a

<sup>65</sup> IDMC, *Addressing Internal Displacement In The Context Of Climate Change*, 2017., pp. 17-18.

<sup>66</sup> Cfr. sul punto anche G. CATALDI, *Human Rights of People Living in States Threatened by Climate Change*, in “QIL-Questions of International Law”, 2022, p. 63.

<sup>67</sup> A. FAZZINI, *Recent developments*; cfr anche S. BEHRMAN, A. KENT, *The Teitiota Case and the Limitations of the Human Rights Framework*, in “QIL-Questions of International Law”, 75, 2020, p. 25.

large part of the population and this is indeed one of the main problems in assessing cases of this type”.

#### 4. *L'apporto della giurisprudenza italiana*

In relazione alla questione della natura personale del rischio, tuttavia, è opportuno richiamare l'apporto della giurisprudenza italiana, in particolare dell'ordinanza della Corte di Cassazione italiana n. 5022/2021<sup>68</sup>, la quale, pur richiamandosi esplicitamente alla decisione *Teitiota*, adotta una maggiore flessibilità nella valutazione del rischio, con conseguente affievolimento dell'onere probatorio.

Prima di esaminare nel merito tale ordinanza, è opportuno innanzitutto osservare che l'ordinamento giuridico italiano prevede espressamente molteplici forme di tutela per i cosiddetti migranti ambientali. Tra queste, ad esempio, la possibilità di concedere misure di protezione temporanea, di natura collettiva, ai sensi dell'art. 20 del Testo Unico sull'Immigrazione (TUI) "per rilevanti esigenze umanitarie, in occasione di conflitti, *disastri naturali* o altri eventi di particolare gravità". È inoltre prevista la possibilità di rilasciare un permesso per calamità, che è stato tuttavia oggetto di un altalenante intervento del legislatore. Nel 2018, infatti, il cd. "decreto sicurezza" n. 113 del 4 ottobre 2018 aveva apportato una discutibile ed ampiamente criticata riforma, in quanto aveva abolito la cd. protezione umanitaria<sup>69</sup>, nonostante fosse

<sup>68</sup> Su questa decisione cfr. A. DEL GUERCIO, *Migrazioni connesse con disastri naturali*, cit.; A. CIERVO, *Verso il riconoscimento dei 'rifugiati ambientali'? Note a prima lettura ad una recente ordinanza della Corte di Cassazione*, in "ADiM Blog", maggio 2021; F. PERRINI, *Il riconoscimento della protezione umanitaria in caso di disastri ambientali nel recente orientamento della Corte di Cassazione*, in "Ordine internazionale e diritti umani", 2021, p. 349 ss.; F. VONA, *Environmental Disasters and Humanitarian Protection: A Fertile Ground for Litigating Climate Change and Human Rights in Italy? Some Remarks on the Ordinance No. 5022/2021 of the Italian Corte Suprema di Cassazione*, in "The Italian Review of International and Comparative Law", 2021, p. 146 ss.

<sup>69</sup> Cfr. N. MORANDI, *Protezione internazionale, protezione speciale e nuove tipologie di permesso di soggiorno introdotte dal d.l. n. 113/2018*, in "Diritti oltre frontiera", p. 191.

considerata un istituto di importanza fondamentale per la tutela di situazioni non rientranti né nella definizione di rifugiato né di beneficiario di protezione sussidiaria, sostituendola con forme di permessi speciali fortemente tipizzati e non idonei a ricomprendere tutte le fattispecie ricoperte dalla protezione umanitaria, prevedendo altresì la possibilità di concedere un permesso di soggiorno allo straniero impossibilitato a rientrare in un Paese colpito da una situazione “di *contingente ed eccezionale* calamità”. Successivamente il cd. “decreto Lammorgese” (d.l. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito in legge con modificazioni con l. 18 dicembre 2020, n. 173), ha ripristinato, in presenza di gravi motivi di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano, una forma di protezione, denominata “protezione speciale”<sup>70</sup>, molto simile alla summenzionata “protezione umanitaria”, ed ha ampliato la fattispecie del cd. “permesso per calamità”, ammettendolo in tutti i casi di “grave situazione di calamità”. Nel 2023, tuttavia, con d.l. n. 20 del 2023, convertito in legge n. 50 del 5 maggio 2023, il legislatore, oltre ad intervenire in maniera restrittiva su numerose altre situazioni giuridiche soggettive di migranti e persone bisognose di protezione internazionale<sup>71</sup>, ha nuovamente modificato la disciplina del permesso per calamità, che non ha più come presupposto una situazione «grave», bensì «contingente ed eccezionale», è rinnovabile solo per un ulteriore periodo di sei mesi e non può essere convertito alla scadenza in permesso di lavoro.

Ciò che preme qui sottolineare, tuttavia, è che nella prassi, sia anteriore sia coeva all'introduzione del cd. “permesso per calamità”, le Commissioni territoriali, incaricate di esaminare le domande di prote-

<sup>70</sup> Cfr. sul punto *ex multis* A. DE PETRIS, *Il Decreto Immigrazione e Sicurezza: luci e ombre per il nuovo sistema di accoglienza e integrazione*, in “ADIM blog”, ottobre 2020.

<sup>71</sup> Per alcuni primi commenti critici su tale normativa, che è intervenuta anche in materia di protezione speciale, cfr. N. ZORZELLA, *L'inaffabile fretta e furia del legislatore sulla protezione speciale. Prime considerazioni*, in “Questione giustizia”, 4 aprile 2023, <https://www.questionegiustizia.it/articolo/protezione-speciale-zorzella>; R. CHERCHI, *Il “decreto Cutro” tra domanda di forza lavoro e insofferenza per i diritti fondamentali*, in “ADiM Blog”, Editoriale, aprile 2023; F. VASSALLO PALEOLOGO, *Il “Decreto Cutro” in Gazzetta Ufficiale, con la firma del Viminale*, <https://www.adif.org/2023/05/06/il-decreto-cutro-in-gazzetta-ufficiale-con-la-firma-del-viminale/>.

zione internazionale, hanno mostrato una tendenza ad includere i casi di vulnerabilità legati a ragioni ambientali e climatiche nell'ambito di applicazione della protezione umanitaria (ora "protezione speciale"), disciplinata dall'art. 5, comma 6, del TUI, che non consente il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno se sussistono "gravi motivi di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano". In effetti, già a partire dal 2015, la Commissione nazionale asilo<sup>72</sup>, nel fornire indicazioni alle Commissioni Territoriali sui requisiti per il riconoscimento della protezione umanitaria, aveva chiarito che tale forma di protezione potesse essere concessa anche per «gravi calamità naturali o altri gravi fattori locali ostativi ad un rimpatrio in dignità e sicurezza» e conseguentemente sia le Commissioni territoriali sia i tribunali avevano mostrato una crescente tendenza verso il riconoscimento dei fattori ambientali e climatici come elementi da tenere in considerazione ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria<sup>73</sup>. In proposito, giova ricordare la sentenza n. 4555/2018, in cui la Suprema Corte ha affermato che la mancanza delle condizioni minime per condurre una vita dignitosa può essere riscontrata anche in presenza di «una situazione politico-economica molto grave con effetti d'impoverimento radicale riguardanti la carenza di beni di prima necessità, di natura anche non strettamente contingente, od anche (...) da una situazione geo-politica che non offre alcuna garanzia di vita all'interno del paese di origine (siccità, carestie, situazioni di povertà inemendabili)»; l'ordinanza n. 7832/2019, nella quale la Corte fa esplicito riferimento alla disastrosa situazione climatica del Paese d'origine come potenzialmente idonea ai fini della concessione della protezione umanitaria; l'ordinanza n. 2563/2020, che riconosce che anche i disastri ambientali (come le alluvioni), possono costituire idonei motivi per la concessione della protezione umanitaria, se accompagnati da adeguate prove relative alla possibile violazione di diritti fondamentali della persona.

In questo contesto si inserisce l'ordinanza n. 5022 del 2021, che

<sup>72</sup> Commissione nazionale asilo, circolare prot. 00003716 del 30 luglio 2015.

<sup>73</sup> Cfr. sul punto A. BRAMBILLA, *Migrazioni indotte da cause ambientali: quale tutela nell'ambito dell'ordinamento giuridico europeo e nazionale?*, in "Diritto, immigrazione e cittadinanza", 2017.

segna un ulteriore importante passo nella tutela dei migranti ambientali.

Il caso riguardava un richiedente asilo proveniente dal Delta del Niger, il quale, giunto in Italia, si era visto negare la protezione sussidiaria o umanitaria da parte della Commissione territoriale e del tribunale; si era pertanto rivolto alla Corte di Cassazione allegando la violazione dell'art. 360, n. 5 del Codice di procedura civile (omesso esame di un fatto decisivo), perché il Tribunale non avrebbe considerato la situazione di disastro ambientale esistente nel Delta del Niger, nonché la violazione dell'art. 5 TUI per il mancato riconoscimento della protezione umanitaria.

La Corte ha accolto entrambi i motivi.

Per quanto riguarda il primo, la Corte osserva da un lato che il Tribunale aveva accertato l'esistenza, nella zona del delta del Niger, di una grave situazione di dissesto ambientale, dovuta allo sfruttamento indiscriminato dell'area da parte delle compagnie petrolifere<sup>74</sup> ed a conflitti etnico-politici, e aveva altresì preso atto della presenza di gruppi paramilitari, nonché di continui sabotaggi e furti, che avevano determinato numerosi sversamenti di petrolio (e conseguente contaminazione) e grave instabilità; ciononostante, non ha ritenuto che questa situazione configurasse una fattispecie rilevante ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria ai sensi dell'art. 14, lett. c), del D. Lgs. n. 251 del 2007 (che corrisponde all'art. 15 lett. c) della cd. direttiva qualifiche), sulla base della considerazione che il livello di violenza generalizzata non fosse tale da integrare un conflitto armato o una situazione equivalente, né ha preso in considerazione tali elementi al fine di concedere la protezione umanitaria.

<sup>74</sup> La disastrosa situazione ambientale nel Delta del Niger è stata oggetto di attenzione sin dal 2011 (cfr. il rapporto UNEP Environmental Assessment of Ogoniland, 2011), ed è alla base di un complesso contenzioso climatico che ha riguardato anche le imprese private operanti nella zona: per una panoramica del contenzioso climatico (in generale e riguardante il Delta del Niger) cfr. J. SETZER, C. HIGHAM, *Global trends in climate change litigation: 2022 snapshot*, Grantham Research Institute on Climate Change and the Environment and Centre for Climate Change Economics and Policy, London School of Economics and Political Science, reperibile all'indirizzo <https://www.lse.ac.uk/granthaminstitute/publication/global-trends-in-climate-change-litigation-2022/>.

La Corte di Cassazione a questo punto richiama il caso *Teitiota*, dal quale si deduce l'obbligo per gli Stati di "assicurare agli individui condizioni di vita che rendano possibile la piena esplicazione del diritto alla vita, nella sua ampia declinazione, anche a prescindere dall'esistenza di un pericolo attuale per la sopravvivenza", e che il degrado ambientale, nella prospettiva del Comitato ONU, può compromettere l'effettivo godimento dei diritti umani individuali, al pari del cambiamento climatico e degli effetti causati, in generale, dallo sviluppo insostenibile, aggiungendo che "ciò si verifica quando il governo locale non può, o non vuole, assicurare le condizioni necessarie a garantire a tutti l'accesso alle risorse naturali essenziali, quali la terra coltivabile e l'acqua potabile, con conseguente compromissione del diritto individuale alla vita".

Con specifico riguardo al caso sottoposto alla sua attenzione, la Corte di Cassazione conclude significativamente che

"qualora, come nel caso di specie, il giudice di merito ravvisi, in una determinata area, una situazione idonea ad integrare un disastro ambientale, o comunque un contesto di grave compromissione delle risorse naturali cui si accompagni l'esclusione di intere fasce di popolazione dal loro godimento, la valutazione della condizione di pericolosità diffusa esistente nel Paese di provenienza del richiedente, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, va condotta con specifico riferimento al peculiare rischio per il diritto alla vita e all'esistenza dignitosa derivante dal degrado ambientale, dal cambiamento climatico o dallo sviluppo insostenibile dell'area".

Come osservato<sup>75</sup>, "[i]n order to reach this conclusion, the Court provides an evolutionary interpretation of the notion of 'ineliminable core constituting the foundation of personal dignity', that, in the jurisprudence of the Court, represents the parameter to which the judge must refer in order to assess the *individual vulnerability* that justifies the granting of humanitarian protection". A questo proposito, la Corte ha affermato che, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria [...], occorre tener presente il "nucleo ineliminabile costituente lo

<sup>75</sup> A. FAZZINI, *Recent developments*, cit., p. 205.

statuto della dignità personale" e pertanto il rischio va valutato non soltanto in relazione all'ipotesi estrema del conflitto armato, bensì in relazione a ogni situazione che comporti la compromissione dei diritti fondamentali alla vita, alla libertà e all'autodeterminazione dell'individuo al di sotto di tale soglia minima essenziale.

Alla luce di ciò, per la Suprema Corte il tribunale di primo grado

“ha erroneamente circoscritto la valutazione della sussistenza della condizione di pericolo generalizzato alla sola esistenza di un conflitto armato, senza considerare, né in relazione alla domanda di riconoscimento della protezione sussidiaria, né a quella di concessione della protezione umanitaria, il rischio di compromissione della soglia minima ineludibile dei diritti fondamentali dell'individuo specificamente legato alla ravvisata sussistenza del contesto di disastro ambientale”.

Conseguentemente, la Corte cassa la decisione impugnata e rinvia ad un tribunale in diversa composizione per una nuova decisione nel merito, facendo esplicito riferimento però questa volta alla sola “protezione umanitaria” (“protezione speciale” nell'attuale disciplina) e non più alla protezione sussidiaria. Sebbene quest'ultimo punto (l'invito rivolto al giudice di merito a prendere in considerazione nel caso concreto la sola protezione umanitaria e non anche la protezione sussidiaria) sia stato oggetto di critiche<sup>76</sup>, nondimeno non si può negare l'importanza della decisione della Cassazione, non solo perché apre la strada ad una forma di protezione per il ricorrente, ma anche perché da essa traspare un approccio interpretativo particolarmente interessante sotto il profilo della natura “personale” del rischio. Come abbiamo esaminato *supra*, la mancanza di tale elemento era stata tra i motivi per i quali il Comitato dei diritti dell'uomo, pur affermando in teoria la possibile violazione del principio di *non refoulement* laddove il

<sup>76</sup> A. DEL GUERCIO, *Migrazioni connesse con disastri naturali*, cit., p. 531. Si segnala altresì un'interessante sentenza della Corte di appello di Napoli (n. 2798 del 22 maggio 2019), che in un caso molto simile a quello in esame ha riconosciuto la protezione sussidiaria al ricorrente (decisione reperibile al link [https://www.meltingpot.org/app/uploads/2019/06/corte\\_di\\_appello\\_di\\_napoli\\_sente\\_nza\\_n.\\_2798\\_del\\_22\\_maggio\\_2019.pdf](https://www.meltingpot.org/app/uploads/2019/06/corte_di_appello_di_napoli_sente_nza_n._2798_del_22_maggio_2019.pdf)).

rischio per la vita sia legato a cambiamento climatico, degrado ambientale o disastro naturale, nel caso di specie non aveva riscontrato la violazione dell'art. 6 del Patto; la Corte di Cassazione italiana nel caso in esame invece considera sufficiente una situazione oggettiva di degrado ambientale nel paese di origine in grado di comportare gravi lesioni dei diritti umani, senza richiedere la prova di un rischio *personale* per la vita del ricorrente, valutazione che invece era stata ritenuta necessaria dalla stessa Corte in casi precedenti: ad esempio, nella citata sentenza n. 4555/2018, nella quale la Corte aveva affermato che la vulnerabilità del richiedente dovesse essere determinata attraverso "una valutazione individuale caso per caso della vita privata del richiedente in Italia rispetto alla sua situazione personale vissuta prima della partenza e alla situazione a cui sarebbe esposto in caso di ritorno". Nell'ordinanza in esame, invece, tale valutazione individuale e comparativa sembra essere assente<sup>77</sup>, e di conseguenza anche l'onere della prova a carico del richiedente risulta ridimensionato<sup>78</sup>.

## 5. Conclusioni

Come osservato, la decisione della Cassazione italiana appena esaminata, che ha ricevuto conferma anche in successive decisioni<sup>79</sup>, indica una strada che potrebbe essere seguita anche in altri ordinamenti che prevedono forme di protezione per motivi umanitari<sup>80</sup>. Essa inoltre

<sup>77</sup> F. VONA, *Environmental Disasters and Humanitarian Protection*, cit., p. 156.

<sup>78</sup> A. FAZZINI, *Recent developments*, cit., p. 211.

<sup>79</sup> Cfr. ordinanza della Corte di Cassazione n. 39848/2021, del 14 dicembre 2021.

<sup>80</sup> Cfr. sul punto F. PASSARINI, *Oltre il caso Teitiota: la tutela dei migranti ambientali nelle recenti pronunce della cassazione italiana*, in "ADiM Blog", settembre 2022. Per una panoramica sulle forme di protezioni nazionali in Europa cfr. European Migration Network, "Comparative overview of national protection statuses in the EU and Norway: EMN Synthesis Report for the EMN Study 2019", May 2020, [www.udi.no/globalassets/global/european-migration-network\\_i/studiesreports/emn\\_synthesis\\_report\\_nat\\_prot\\_statuses\\_final.pdf](http://www.udi.no/globalassets/global/european-migration-network_i/studiesreports/emn_synthesis_report_nat_prot_statuses_final.pdf). Sugli sviluppi giurisprudenziali nell'ambito degli ordinamenti tedeschi, francese e austriaco cfr. C. SCISSA, *Migrazioni ambientali tra immobilismo normativo e dinamismo giurisprudenziale: un'analisi di tre recenti pronunce*, in "Forum di Quaderni Costituzionali", 2021, p. 296 ss., in particolare p. 309; F. NEGOZIO, F. RONDINE, *Analysing National Responses*, cit.



attesta come anche in tema di mobilità umana legata a fenomeni climatici e ambientali il ruolo dei giudici possa essere molto importante<sup>81</sup>, come attesta tra l'altro il ricco e variegato contenzioso climatico interno e internazionale<sup>82</sup>.

Con specifico riguardo al tema delle migrazioni ambientali, l'auspicio di chi scrive è che l'attivismo dei giudici possa contribuire a sviluppare un quadro legale e politico idoneo ad offrire risposte adeguate e cioè garantire, nel rispetto della dignità umana, che le persone possano spostarsi in sicurezza o rimanere *in situ*, ove ciò sia possibile e auspicabile, ed essere in ogni caso adeguatamente protette e assistite.

<sup>81</sup> Si segnalano in particolare la sentenza dell'Alto Tribunale amministrativo di Baden-Württemberg del 17 dicembre 2020, che ha annullato la decisione di rimpatrio emessa nei confronti di un cittadino afgano anche in ragione delle condizioni ambientali e climatiche del Paese di origine (su questa decisione cfr. C. SCHLOSS, *Climate migrants – How German courts take the environment into account when considering non-refoulement*, in "Völkerrechtsblog", 3 marzo 2021) e la decisione della Corte amministrativa di appello di Bordeaux del 18 dicembre 2020, che ha affermato che ad un richiedente asilo proveniente dal Bangladesh andasse rilasciato un permesso temporaneo per cure mediche perché nel suo paese di origine, anche a causa delle condizioni ambientali, non avrebbe potuto ricevere cure adeguate (su questa decisione cfr. M. COURTOY, *Le contexte environnemental dans le pays d'origine, un nouveau critère d'appréciation du droit au séjour médical ?*, in "Cahiers de l'EDEM", ottobre 2021).

<sup>82</sup> Cfr. J. SETZER, C. HIGHAM, *Global Trends in Climate Change Litigation: 2022 Snapshot*, cit.